

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'OPERATORE SOCIALE/ESPERTO RATIONE MATERIAE PER L'ESPLETAMENTO DI ADEMPIMENTI SANITARI NELLE UNITÀ DI VALUTAZIONE DI BASE (UVB) INPS, IN RELAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 33 DEL D. LGS. 62/2024.

L'anno il giorno del mese di

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, C.F. 80078750587, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, Direzione regionale/di coordinamento metropolitano di _____ con sede in _____, nella persona del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il/La dott./dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in prosieguo denominato "operatore sociale/esperto *ratione materiae*".

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS al dott./dott.ssa _____, di incarichi professionali finalizzati all'espletamento degli adempimenti sanitari connessi al riconoscimento della condizione di disabilità, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 62/2024, comprensiva di ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente, integrando le Unità di Valutazioni di Base per le relative funzioni di accertamento.

2

Art. 2

Obblighi, condizioni e incompatibilità

L'operatore sociale/esperto *ratione materiae* si obbliga a prestare la propria opera professionale presso le Unità di Valutazione di base INPS della UOC/UOS territoriale INPS di _____ nel rispetto delle attività pianificate dal Coordinamento Generale medico legale INPS.

L'attività svolta dall'operatore sociale/esperto *ratione materiae* in attuazione del presente contratto costituisce prestazione d'opera professionale di natura autonoma e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

L'incarico verrà espletato nel rispetto delle metodologie e della programmazione delle attività concordate con i Coordinamenti medico-legali di riferimento, comunque senza dipendenza gerarchica ovvero subordinazione ed in piena autonomia professionale, pur nel rispetto degli interessi dell'INPS e garantendo, altresì, l'aderenza alle linee guida valutative degli stati invalidanti. Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti al soggetto che:

- esercita un incarico analogo a quello oggetto della selezione presso altre Commissioni mediche, indipendentemente dall'ambitoterritoriale;
- intrattiene rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di qualsiasi ente pubblico o privato.

È fatto divieto al professionista di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale parte in causa.

L'incarico in oggetto è incompatibile con l'espletamento di incarichi politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.

La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata sospensione dell'esecuzione del contratto stipulato. L'eventuale successiva assunzione degli stessi comporta la risoluzione del contratto stipulato.

3

L'incarico non può essere conferito a professionisti che svolgano o abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni.

L'incarico non può essere conferito a professionisti che siano titolari o abbiano partecipazioni a quote di imprese, qualora si possa configurare un conflitto di interesse con l'INPS.

L'incarico non può essere conferito a coloro che siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

L'incarico non può essere conferito al professionista che abbia avuto pregressi rapporti con l'Istituto conclusisi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale.

Art. 3

Emolumenti

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale, all'operatore sociale/esperto *ratione materiae*, è corrisposto un compenso fisso di € 80,00 lordi più Iva al 22 per cento, nella sola ipotesi in cui il professionista decida di non avvalersi o non possa avvalersi del regime forfetario, per ogni partecipazione giornaliera a sedute di Commissione in sessione mattutina di durata uguale o superiore a tre ore, e comunque fino a conclusione dei lavori. Il compenso è incrementabile a € 130,00 lordi, più Iva se dovuta, in caso di seduta protratta alla sessione pomeridiana, di cui una delle due sessioni di durata uguale o superiore a tre ore. È incrementabile a € 160,00 lordi, più IVA se dovuta, nel caso in cui entrambe le sessioni siano di durata minima pari a tre ore e trenta minuti, e comunque fino alla conclusione dei lavori.

Il pagamento degli emolumenti avverrà, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all'operatore sociale/esperto *ratione materiae*, al netto delle ritenute di legge e dietro presentazione di regolare fattura, accompagnata da un documento sintetico inerente all'impegno sostenuto nel mese e controfirmato dal Responsabile dell'Unità Operativa medico legale ovvero dal Coordinatore regionale medico-legale di riferimento.

4

Nel caso in cui l'operatore sociale/esperto *ratione materiae* effettui visite domiciliari, per pazienti in condizioni di comprovata intrasportabilità sarà previsto, in aggiunta al compenso, il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per ogni chilometro percorso nel tragitto tra l'UO medico legale di assegnazione e le sedi di visita, accorpate per zone viciniori. Il rimborso spetterà a un solo componente la Commissione.

Art. 4

Durata del contratto

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2026 e comunque fino all'immissione in servizio del personale che verrà assunto dall'Istituto a seguito del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di 781 specialisti per le aree psicologiche e sociali come previsto dall'art. 9 comma 6 del D. Lgs. 62/2024 e al conseguente completamento del percorso formativo di ingresso.

Il presente contratto non è automaticamente rinnovabile.

Art. 5

Cause di risoluzione

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 2, di conflitto o di danno e in caso di mancato rispetto della programmazione dell'attività di cui al precedente art. 3.

E', altresì, risolto in caso di mancata presentazione, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, della documentazione necessaria ad ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001. L'operatore sociale/esperto *ratione materiae* è tenuto a comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'eventuale recesso dal contratto al Direttore della Sede INPS di competenza e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso il quale espleta la propria attività, con un preavviso di almeno 30 giorni.

5

Il contratto è risolto anticipatamente nel caso in cui vengano immessi in servizio e abbiano concluso il relativo periodo di formazione in ingresso i 781 specialisti per le aree psicologiche e sociali, di cui al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 62/2024, in data anteriore al 31 dicembre 2026.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al professionista non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Il presente contratto potrà essere oggetto di risoluzione anticipata, rispetto alla scadenza prevista, per effetto della rimodulazione dei fabbisogni regionali/di coordinamento metropolitano e della conseguente riduzione delle posizioni utili contrattualizzabili.

Art. 6

Dichiarazione di responsabilità

L'operatore sociale/esperto *ratione materiae*, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo _____ della provincia di al n.;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 2 del presente contratto;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il professionista dichiara di aver ricevuto copia del predetto Decreto;
- di impegnarsi all'osservanza delle norme del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" e del vigente "Codice di condotta", adottati dall'Istituto. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia dei predetti Codici.

6

Dichiara, altresì, di prendere atto che la violazione derivante dagli obblighi previsti dai regolamenti predetti è causa di risoluzione del contratto e decadenza del rapporto con l'Istituto.

Art. 7

Obblighi in materia di protezione dei dati personali

L'operatore sociale/esperto *ratione materiae* si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, al *Regolamento (UE) 2016/679 del*

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ed ai successivi provvedimenti attuativi dello stesso, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il/la professionista _____, persona autorizzata ai sensi dell'art. 4 n. 10 GDPR (General Data Protection Regulation) e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 8

Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il Direttore regionale/di coord.to metropolitano

L'operatore sociale/esperto *ratione materiae*